

**AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI  
DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE DEL SISTEMA DELL'ABITARE SOCIALE RHODENSE AI SENSI  
DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE,) DELLA LEGGE 241/1990 E  
DELLA LEGGE 328/2000**

**RICHIAMATI**

- 1) **La Legge 328/2000** *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
  - all'art. 1, comma 1, recita: *"La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione"*;
  - all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
  - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
  - all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;
- 2) **l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001** (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- 3) **L'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241** che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione

tra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco.

Il citato articolo sostanzia che l'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi.

La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione.

- 4) le **"Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"** emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la coprogettazione:
  - si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
  - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;
- 5) la **Legge Regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"** con particolare riferimento agli artt. 3, 18, 19 e 20 che riconosce i soggetti del Terzo Settore quali attori del sistema che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- 6) la **D.G.R. Lombardia n. IX/1353 del 2011** "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla Comunità" che propone ai Comuni lombardi le linee di indirizzo per la gestione, sperimentazione e promozione dei servizi alla persona con le reti del privato sociale, recependo il patrimonio di esperienza presente e attivo sul proprio territorio e il valore dell'attività esercitata dai soggetti del Terzo Settore quali gestori di unità di offerta, erogatori di servizi alla persona e promotori di attività innovative. La D.G.R. in particolare indica la coprogettazione tra gli strumenti per disciplinare in maniera unitaria i rapporti tra pubblica amministrazione e Terzo Settore;
- 7) la **D.d.g. n. 12884/2011** che approva il documento "Indicazioni in ordine alla procedura di coprogettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali". La D.d.g. valuta infatti che il carattere innovativo della procedura attivata risponde all'esigenza di stimolare l'innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi di promozione del benessere comunitario, nonché di stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni afferenti al Terzo Settore in modo che possano sempre più efficacemente concorrere alla realizzazione degli interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale del territorio;
- 8) il **D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore)**, il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che:  
*"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.*

241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”;

9) **la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020** secondo la quale il succitato art. 55 rappresenta “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost., realizzando per la prima volta in termini generali una vera e propria proceduralizzazione dell’azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328).

L’art. 55 del Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del medesimo Codice del Terzo Settore”.

La chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici è dunque riconosciuta nella specifica attitudine degli Enti del Terzo Settore a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale.

“Gli Enti del Terzo Settore, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”.

Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del Terzo Settore, in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «coprogrammazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico,”

Il modello configurato dall’art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di

*servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.*

- 10) **il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018** rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 2017, e del D.lgs. n. 117 del 2017, nel quale si legge:

*“le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione” (così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...)*

*Più in generale, è ragionevole ritenere che le Amministrazioni debbano volta per volta motivare la scelta di ricorrere agli stilemi procedimentali delineati dal Codice del terzo settore, in luogo dell'indizione di una ordinaria gara d'appalto. L'attivazione di una delle forme enucleate dal Codice del terzo settore, infatti, priva de facto le imprese profit della possibilità di affidamento del servizio e, in termini più generali, determina una sostanziale segregazione del mercato: in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, pertanto, l'Amministrazione dovrà puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori ex ante gli operatori economici tesi a perseguire un profitto.*

*L'Amministrazione dovrà, in particolare, evidenziare la maggiore idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni lato sensu “sociali” ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti che verosimilmente produrrebbe l'alternativa del ricorso al mercato.*

*(...) il ricorso alle procedure di cui al Codice del terzo settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore “sociale” dell'affidamento, in diretta connessione con i principi sottesi al considerando 114 della direttiva 2014/24/UE ed all'analogo considerando n. 120 della direttiva 2014/25/UE, secondo cui “I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato”.*

- 11) **le linee guida ANAC attualmente in consultazione recanti:** “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, al cui punto 23 (“La coprogettazione”) si legge:

*“Ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del codice del Terzo settore, le amministrazioni possono ricorrere all'ausilio degli enti del terzo settore per definire specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti e già individuati negli strumenti di programmazione.*

*L'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 riconosce, inoltre, alle organizzazioni del Terzo settore un ruolo di rilievo in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali finalizzati ad affrontare specifiche problematiche sociali. In tali ipotesi, è previsto che i Comuni possano indire istruttorie pubbliche per la co- progettazione su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.*

*La coprogettazione può essere utilizzata per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di:*

- inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;*
- collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;*
- messa in comune di risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi.*

*Gli interventi oggetto di coprogettazione devono essere innovativi e sperimentali. Gli stessi, quindi, devono essere caratterizzati da elementi di novità rispetto, ad esempio, alle modalità organizzative e/o esecutive del servizio oppure ai soggetti coinvolti, ed elementi di sperimentazione, intesa come azione volta ad applicare metodi innovativi al fine di vagliarne l'efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di replicarne l'attuazione in contesti analoghi. La collaborazione per la realizzazione degli obiettivi si sostanzia in una compartecipazione del partner alla realizzazione del progetto con proprie risorse intese come beni immobili, attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, attività di coordinamento e organizzazione, cura dei rapporti con la rete territoriale. Al ricorrere dei presupposti individuati nei precedenti punti, la coprogettazione può avvenire in deroga alle disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici, sostanzandosi in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.*

*La scelta del soggetto partner deve avvenire mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, economicità ed efficacia.*

*Costituisce buona pratica la pubblicazione di un avviso di indizione della procedura selettiva, con indicazione di un progetto di massima, dei requisiti di partecipazione, delle specifiche problematiche sociali che si intendono affrontare, dei criteri e delle modalità che saranno utilizzati per l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi, dei sistemi di monitoraggio, controllo e valutazione adottati. L'avviso deve specificare se il soggetto selezionato sarà chiamato anche alla gestione del servizio.*

*Le proposte progettuali devono illustrare gli elementi di innovazione introdotti nella gestione del servizio, i soggetti coinvolti, le azioni che saranno intraprese e le modalità che saranno utilizzate nella sperimentazione, indicando altresì i metodi di valutazione dei risultati conseguiti.*

*I criteri di selezione devono consentire l'adeguata valutazione dei requisiti di partecipazione, della proposta progettuale, delle soluzioni innovative e sperimentali offerte e delle modalità di compartecipazione proposte.*

*Il soggetto selezionato e l'amministrazione condividono e avviano la fase di co-progettazione prendendo a riferimento il progetto selezionato e procedendo alla definizione degli aspetti esecutivi.*

*Terminata la fase di coprogettazione, l'amministrazione e il soggetto partner sottoscrivono una convenzione in cui sono disciplinati tutti gli aspetti relativi alla gestione del servizio progettato in conformità a quanto previsto nell'avviso di indizione della procedura".*

## **CONSIDERATO PIU' IN GENERALE CHE**

Le organizzazioni no profit vantano una distintività e una specificità in termini di qualità dei servizi erogati (personalizzazione), di vicinanza ai bisogni espressi (prossimità), di gestione democratica (multi-stakeholders), di compartecipazione alle scelte decisionali da parte degli utenti (governance allargata), di capacità di lavorare in rete (networking) con gli altri attori della Comunità locale, di pluralismo dei valori espressi e praticati da parte di questa particolare tipologia organizzativa.

La mission del Terzo settore è quella di soddisfare il perseguimento di un interesse generale della collettività, quali la promozione umana, la prevenzione dell'emarginazione, ecc. Un'organizzazione no-profit, quindi, si differenzia dalle imprese con fine di lucro perché organizza le proprie risorse per soddisfare un bisogno

collettivo, non per trarne profitto, investendo pertanto in modo prioritario sulle relazioni e le progettualità sottese al raggiungimento del bene comune.

Il Terzo settore nel suo complesso si pone infatti, anche come soggetto chiamato ad una partecipazione attiva alla programmazione dei welfare locali e alla realizzazione di interventi e servizi in grado di rispondere più efficacemente alle necessità dei singoli territori.

#### **CONSIDERATO INOLTRE CHE**

La coprogettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001 e alle Linee guida dell'ANAC:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di coprogettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;
- si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale e sull'esercizio comune della "funzione pubblica".

La coprogettazione come modalità di relazione con il Terzo Settore nel territorio del Rhodense rappresenta una realtà consolidata, caratterizzata da una presenza capillare e articolata, con una forte interazione con il pubblico, centrata sull'aggregazione degli attori e delle agenzie territoriali e sulla definizione continua di nuove alleanze.

**Il Piano Sociale di Zona dei Comuni del Rhodense 2018 – 2020** fonda il modello strategico al quale orientarsi sulla premessa per cui l'interesse pubblico all'interno del welfare locale può essere meglio perseguito sia nella fase di lettura dei bisogni, che in quella della definizione degli interventi e dei servizi che ad essa consegue, attraverso un modello collaborativo centrato sulla coprogrammazione e sulla coprogettazione con il Terzo settore e con le altre agenzie territoriali in grado di mettere in campo competenze, risorse e angoli visuali differenti in relazione al raggiungimento di obiettivi complessi.

**Gli interventi di housing sociale, così come sperimentati da Sercop in questi anni, comportano una continua evoluzione di contenuti sia in termini di progetto generale dei servizi che delle scelte progettuali specifiche relative agli interventi a favore degli utenti, che, in quanto non determinabili rigidamente nelle disposizioni di un capitolato, possono essere meglio realizzati e finalizzati attraverso la costruzione di una partnership tra i diversi soggetti interessati.**

#### **VISTO CHE**

- la lettura coordinata delle fonti e delle disposizioni citate evidenzia una costante evoluzione delle disposizioni e degli orientamenti del legislatore ben lungi da una conclusione univoca;
- è necessario compiere una sintesi che consenta di operare in un quadro sufficientemente definito e legittimo, in attesa di una chiarificazione e di una precisa collocazione in materia di coprogettazione,
- il quadro complessivo emergente dalle fonti citate consente di ricorrere allo strumento della coprogettazione con riferimento ad interventi innovativi e/o sperimentali, previa indicazione di

un'istruttoria pubblica di coprogettazione finalizzata all'individuazione di uno o più partner disponibili alla coprogettazione e gestione dei servizi innovativi;

- la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 131/20 espande il perimetro di utilizzo della coprogettazione non solo ai servizi innovativi e sperimentali, ma a tutti i servizi alla persona previsti dall'art. 55 del Codice del Terzo Settore;
- l'attuazione del principio di sussidiarietà nella sua dimensione orizzontale comporta il coinvolgimento dei soggetti del Terzo settore nei quattro momenti della programmazione, progettazione, gestione dei servizi nonché definizione dei criteri relativi alla valutazione della qualità degli interventi;
- la coprogettazione si configura come strumento fondamentale per promuovere e integrare la massima collaborazione fra i diversi attori del sistema al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della Comunità e come strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché il soggetto del Terzo Settore coinvolto nell'attuazione dei progetti opera non solo come mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali: ciò significa uscire da una logica in cui l'ente pubblico individua il bisogno del territorio e affida la gestione del servizio a un soggetto esterno, per passare a una prospettiva nella quale la Comunità viene stimolata a progettare insieme e a collaborare;
- Sercop riconosce il ruolo del Terzo settore quale portatore di competenze progettuali, organizzative e operative necessarie alla progettazione e realizzazione di un sistema di servizi appropriata e rispondente ai bisogni delle persone in condizione di emergenza abitativa;
- **la scelta strategica di attivare una procedura di coprogettazione attraverso la selezione di soggetti del Terzo settore per la coprogettazione in partnership di un sistema dell'abitare sociale rhodense** nasce dalla:
  - a) messa a sistema coerente di servizi e progetti che ha permesso all'ambito del rhodense di realizzare un sistema integrato dell'abitare sociale in grado di offrire diverse soluzioni alla domanda abitativa, servizi di supporto all'autonomia abitativa e strumenti finanziari di garanzia;
  - b) positiva esperienza di collaborazione tra Sercop ed i soggetti del terzo settore nello sviluppo di iniziative in tema dell'abitare, avviata con il Progetto #Oltreiperimetri e consolidatasi con il Progetto "Rica -Rigenerare comunità e abitare verso Human Technopole", che ha come obiettivo la rigenerazione delle aree urbane degradate delle periferie, anche a fronte dell'esigenza di inclusione sociale e implementazione delle politiche abitative in risposta alle vulnerabilità ed impoverimento dei "ceti medi";
  - c) collaborazione con l'Ambito territoriale del bollatese che, sempre all'interno dello scenario progettuale di RiCA , ha prodotto una Ricerca sul patrimonio abitativo potenzialmente disponibile alla locazione;
  - d) volontà di supportare la transizione da un concetto di abitare sociale fondato sull'edilizia pubblica ad un sistema d'offerta abitativa stabile ma integrata con l'offerta locativa del mercato privato attraverso un ruolo centrale dell'Agenzia dell'Abitare rhodense quale nodo di raccordo tra i Comuni, i cittadini e mercato di locazione;
  - e) volontà di recepire il ruolo degli organismi del Terzo Settore nel particolare ambito d'intervento, anche mediante iniziative che ne valorizzino le capacità progettuali, di sperimentazione e innovazione: in tale ottica la coprogettazione si configura come uno strumento potenzialmente capace di innovare sensibilmente anche le forme di rapporto più consolidate;
  - f) esigenza di sviluppare assetti di governance che assicurino continuità nella produzione innovativa dei servizi sempre più centrati sui bisogni dei cittadini, l'integrazione tra le diverse strategie di sviluppo territoriale e le diverse policy sociali;

Tutto ciò premesso Sercop, al fine di avviare, ricorrendo alle potenzialità dello strumento della co progettazione, un percorso per la definizione di una proposta di gestione dei servizi afferenti al sistema dell'abitare sociale rhodense

#### **INDICE UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA**

per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale, che manifestino la disponibilità alla coprogettazione del sistema dell'abitare sociale rhodense, così come delineato nelle linee di indirizzo di seguito e alla compartecipazione economica al progetto

## **SOMMARIO**

|                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ART. 1 – LINEE DI INDIRIZZO DELLA COPROGETTAZIONE .....</b>                                 | <b>- 10 -</b> |
| <b>ART. 2 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA COPROGETTAZIONE .....</b>                                | <b>- 11 -</b> |
| <b>ART. 3 – DURATA DEL PROGETTO .....</b>                                                      | <b>- 12 -</b> |
| <b>ART. 4 – PROGETTO DI MASSIMA .....</b>                                                      | <b>- 12 -</b> |
| <b>ART. 5 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE .....</b>                                                | <b>- 14 -</b> |
| <b>ART. 6 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE .....</b>                                    | <b>- 14 -</b> |
| <b>ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE .....</b>                                    | <b>- 15 -</b> |
| <b>ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE .....</b>                                              | <b>- 15 -</b> |
| <b>ART. 9 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE.....</b>                                            | <b>- 17 -</b> |
| <b>ART. 10 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA .....</b>                 | <b>- 18 -</b> |
| <b>ART. 11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO .....</b> | <b>- 19 -</b> |
| <b>ART. 12 – CAUSE DI ESCLUSIONE.....</b>                                                      | <b>- 20 -</b> |
| <b>ART. 13 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI .....</b>                       | <b>- 21 -</b> |
| <b>ART. 14 – COPROGETTAZIONE- STIPULA DELLA CONVENZIONE .....</b>                              | <b>- 22 -</b> |
| <b>ART. 15 – AVVERTENZE.....</b>                                                               | <b>- 23 -</b> |
| <b>ART. 16 – INFORMAZIONI .....</b>                                                            | <b>- 23 -</b> |
| <b>ART. 17 - CHIARIMENTI .....</b>                                                             | <b>- 23 -</b> |
| <b>ART. 18 – COMUNICAZIONI .....</b>                                                           | <b>- 24 -</b> |
| <b>ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>                                          | <b>- 24 -</b> |

## **ART. 1 – LINEE DI INDIRIZZO DELLA COPROGETTAZIONE**

La spinta allo sviluppo di forme innovative di coprogettazione trova origine, oltre che nella normativa citata, nel Piano di Zona del Rhodense nel quale si afferma che: l'interesse pubblico all'interno del welfare locale può "essere meglio perseguito sia nella fase di lettura dei bisogni, che in quella della definizione degli interventi e dei servizi che ad essa consegue, attraverso un modello collaborativo centrato sulla coprogrammazione e sulla coprogettazione con il Terzo settore e con le altre agenzie territoriali in grado di mettere in campo competenze e risorse. Questo Piano Sociale di Zona si propone un'ampia applicazione di questo approccio metodologico di lavoro integrato, quale essenziale presidio dell'efficacia dell'azione progettuale che risulta arricchita dall'opportunità di mettere a confronto professionalità, competenze e angoli visuali differenti in relazione al raggiungimento di obiettivi complessi. Si ritiene che alleanze strategiche e partenariati progettuali tra gli attori che operano all'interno del contesto territoriale rappresentino l'unica strada per la realizzazione di servizi in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini di un territorio. Il valore aggiunto di un tale approccio può essere sintetizzato in relazione a:

- Innovazione: difficile da "vedere" e da realizzare attraverso un approccio "non collaborativo";
- Corresponsabilità tra i diversi soggetti partner verso una visione di sviluppo dei servizi territoriali;
- Costruzione di capitale sociale che implica arricchire il territorio di un patrimonio di relazioni, legami, fiducia, magari sperimentate in un certo ambito, che risultano preziosi in una pluralità di altre situazioni;
- Maggiore capacità e propensione a fare sistema, coinvolgendo nel sistema dei servizi soggetti diversi, a partire dai comitati di cittadini;
- Arricchimento e potenziamento degli interventi sociali, grazie all'ampliamento delle risorse messe a sistema dai diversi soggetti della partnership."

Il territorio del Rhodense ha già positivamente sperimentato tali effetti, ad esempio nelle co-progettazioni, tuttora in corso, dei seguenti progetti:

- #OltreiPerimetri, che ha mobilitato una rete allargata di soggetti del Terzo settore e soggetti non convenzionali del privato nella riorganizzazione del welfare territoriale verso la coprogettazione di un welfare di Comunità
- "Party Senza Barriere", destinato al tempo libero delle persone con disabilità, frutto di una costante attività di coprogettazione con tutti gli enti che nel territorio si occupano di disabilità
- Panduji: una unità di offerta diurna sperimentale ed innovativa per adulti e minori disabili di età compresa tra 4 e 17 anni, non ricompresa nella rete delle tradizionali unità di offerta socio assistenziali regionali

Gli strumenti coerenti con tale approccio, che il Piano di Zona individua quali opzioni strategiche per la realizzazione degli obiettivi della programmazione zonale, sono :

- Tavoli di coprogettazione costituiti e convocati con un mandato connesso alla definizione di nuovi interventi, progetti o modalità di lavoro, con il compito di una valutazione preliminare del bisogno e di definizione di una proposta progettuale da sottoporre all'organo decisionale. I Tavoli sono il luogo fisico di pensiero e concreta elaborazione intorno ai processi di innovazione e sperimentazione. L'innovazione a qualsiasi livello richiede sempre una valutazione complessa e multidimensionale di problemi, bisogni e priorità, che possono essere meglio rappresentati e letti se provenienti da diversi attori, che esprimono diversi angoli visuali.
- Istruttorie pubbliche di coprogettazione che comportano la definizione di interventi innovativi o sperimentali e il ripensamento di servizi già in essere, nel rispetto della normativa vigente al momento e ispirate al massimo criterio di pubblicità e trasparenza.

È urgente allora rinsaldare quell'alleanza strategica con il privato sociale affinché Enti Locali e Terzo Settore concorrano responsabilmente, secondo i propri compiti, funzioni, autonomia e specificità, nell'attuazione delle politiche per il bene comune.

Il principio della "sussidiarietà orizzontale" ha trovato espressione nella L.R. n. 1/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" e nella L.R. n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-

sanitario", dove i soggetti del Terzo Settore sono riconosciuti attori del sistema sociale, che partecipano attivamente alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, anche attraverso forme di convenzionamento con l'Ente pubblico.

All'interno di un sistema di welfare che cambia, si auspica una "sussidiarietà circolare", finalizzata a dare risposte appropriate e mirate ai bisogni delle persone, realizzando nuove forme di collaborazione tra Ente Pubblico e privato sociale, che consentano di reperire nuove risorse per lo sviluppo del sistema.

La coprogettazione rappresenta un tassello importante che si aggiunge al ventaglio delle opportunità di collaborazione tra l'Ente Pubblico e il Terzo Settore: è uno strumento innovativo in quanto il soggetto privato coinvolto nell'attuazione di un progetto non si limita ad erogare un servizio per conto di una Pubblica Amministrazione, ma è chiamato ad assumere un ruolo attivo, rischiando risorse proprie, proponendo soluzioni progettuali e assumendo una posizione di corresponsabilità sia progettuale che gestionale.

Se il welfare locale è esito del concorso di più soggetti, ciò significa che l'aggettivo "locale" va inteso in senso attivo; la sostenibilità e l'innovazione passano oggi infatti necessariamente dalla capacità di attivare le risorse presenti nella Comunità locale e di rinsaldare i legami tra le persone, singole o associate, affinché la prima forma di tutela dei diritti e di protezione venga dal rafforzamento del tessuto stesso della Comunità.

In particolare la costruzione di un sistema dell'abitare attraverso la coprogettazione consente di mettere a valore diverse competenze e professionalità espresse dall'ente pubblico e dal soggetto del terzo settore in una logica di progettazione permanente degli interventi che non si esaurisce nel momento della scelta del partner, ma che si mantiene per tutto lo sviluppo progettuale e gestionale della partnership, con l'obiettivo di adattare tale sviluppo alla lettura dei bisogni via via emergenti.

Questa modalità consente quindi una flessibilità, non attuabile all'interno dei rapporti di committenza, finalizzata ad un innalzamento del livello di qualità dei servizi e della capacità di risposta del sistema ai nuovi bisogni, attraverso l'azione continua del tavolo di coprogettazione.

## **ART. 2 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA COPROGETTAZIONE**

La coprogettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da **attuarsi in termini di partnership tra l'ente e il soggetto a questo scopo individuato, con la messa in comune di risorse.**

La coprogettazione dovrà necessariamente tenere in considerazione il progetto di massima (art. 4) e il piano economico, che costituiscono parte integrante del presente avviso.

Sulla base di tale documentazione, il concorrente dovrà presentare:

- una proposta organizzativa indicante le modalità operative e gestionali degli interventi e dei progetti oggetto di coprogettazione, caratterizzata da elementi di consolidamento e di ulteriore miglioramento del livello qualitativo raggiunto dai servizi già erogati da Sercop, nonché da elementi innovativi;
- gli ambiti e gli strumenti di presidio strategico e di controllo della coprogettazione e della gestione degli interventi e delle proposte progettuali;
- una proposta di modalità di collaborazione e di collegamento con i soggetti coinvolti nella realizzazione della sperimentazione del servizio coprogettato.

Qualora nel corso della coprogettazione emergessero eventuali nuovi ambiti di intervento, in seguito all'evidenza di nuovi bisogni, che comportino una variazione del budget complessivo, si potrà addivenire ad una modifica della convenzione che definisce i rapporti tra i partner.

Il valore di tali interventi e attività sperimentali aggiuntivi non potrà comunque superare il 20% del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto dalla convenzione.

**Nell'elaborazione delle proposte progettuali il soggetto partecipante dovrà fare specifico riferimento all'analisi dell'assetto attuale dei servizi per l'abitare sociale del territorio, alle loro caratteristiche e alle prospettive evolutive e di innovazione del sistema.**

È infatti fondamentale che la proposta progettuale trovi reale fattibilità nel territorio e riesca a garantire un impianto unitario per la gestione ed attuazione delle attività e degli interventi proposti.

### **ART.3 – DURATA DEL PROGETTO**

L'accordo di collaborazione relativo alla coprogettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra Sercop e il soggetto selezionato, avrà durata di tre anni, dalla data di sottoscrizione, indicativamente con decorrenza 16/04/2021, eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio previa articolata motivazione sulle necessità di proseguimento della sperimentazione.

### **ART. 4 – PROGETTO DI MASSIMA**

L'ambito di intervento in oggetto prevede:

- la conduzione del servizio territoriale denominato Agenzia dell'Abitare rhodense attraverso l'impiego di un numero adeguato di personale qualificato in grado di gestire relazioni con il pubblico, trattare dati e informazioni utili all'erogazione del servizio, gestire relazioni con i servizi territoriali impegnati sull'emergenza abitativa, svolgere un ruolo attivo nel matching tra domanda e offerta abitativa
- la gestione del servizio di Housing sociale rhodense attraverso l'impiego di personale qualificato a garantire: l'attività di co-programmazione degli inserimenti abitativi con i servizi territoriali competenti, l'attività di tutoring socio educativo rivolto alle persone in carico al servizio, la gestione del patrimonio abitativo in carico al sistema di Housing.

#### **4.1 Quadro di riferimento e Obiettivi**

L'obiettivo della co-progettazione è quello di disegnare una evoluzione del sistema dell'abitare sociale rhodense a partire dall'esperienza attuale. Un livello progettuale condiviso che offra una rinnovata articolazione dell'offerta sociale di qualità in ambito abitativo.

**Il Sistema dell'Abitare Sociale Rhodense** si rivolge sia a cittadini che si trovino in situazioni di emergenza abitativa (es. in seguito a sfratto per morosità, conclusione di percorso comunitario per mamme con minori), sia a fasce vulnerabili che, a seguito di difficoltà transitorie (es. perdita di lavoro, separazione dal coniuge portatore di reddito ecc..) necessitano di un alloggio temporaneo per rigenerare le proprie capacità di autonomia e reperire una nuova soluzione abitativa, oppure di un servizio di orientamento e consulenza gratuito per orientarsi sul mercato privato degli affitti.

Si rivolge anche ai proprietari di alloggi disponibili ad essere locati a canoni calmierati.

In tal senso il sistema ha prodotto una rete di servizi che nel tempo si sono differenziati e consolidati per rispondere in maniera adeguata ai bisogni espressi da questa ampia fascia di cittadini:

- la rete di Housing sociale rhodense, la quale offre uno stock di alloggi disponibili per inserimenti abitativi temporanei e uno staff di tutor abitativi con funzioni di accompagnamento socio educativo e orientamento all'autonomia abitativa.
- l'Agenzia dell'Abitare Rhodense, che attraverso un servizio a sportello svolge attività di orientamento abitativo, counseling, matching tra domanda e offerta abitativa pubblica e privata. Inoltre gestisce tutte le misure contributive a carattere regionale e nazionale previste a sostegno delle persone in condizione di emergenza abitativa

Gli obiettivi perseguiti attraverso la coprogettazione sono tre:

- garantire una rete di alloggi fuori dal sistema ERP (edilizia residenziale pubblica) da destinare agli inserimenti abitativi temporanei attraverso una contrattualistica flessibile quale quella del contratto di servizio abitativo
- offrire, in maniera integrata, servizi qualificati di tutoring abitativo differenziato (orientamento, accompagnamento all'autonomia, assistenza abitativa, counseling) che sostengano i cittadini nel loro percorso di autonomia

- implementare l'offerta abitativa di locazione a canone concordato quale soluzione efficace di stabilità abitativa alternativa all'offerta tradizionale dell'edilizia residenziale pubblica
- individuare un luogo, a modello di agenzia, che contribuisca al matching tra domanda e offerta di servizi abitativi pubblica e privata.

#### **4.2 Contenuti operativi**

A partire dagli obiettivi di cui sopra, la co-progettazione deve generare azioni e attività in grado di dare soluzioni ai bisogni e raggiungere i cittadini che li esprimono.

Un piano che consideri alcune essenziali azioni tra cui:

- reperimento di alloggi sul mercato privato e implementazione della rete d'offerta abitativa del sistema in una logica di matching tra domanda e offerta
- gestione e conduzione del patrimonio abitativo pubblico a disposizione della rete di housing rhodense
- attivazione di progetti socio-educativi mirati al conseguimento dell'autonomia abitativa ed economica
- gestione delle quote di compartecipazione alle spese derivate dal servizio abitativo da parte dei beneficiari del progetto, stabilite a seguito di valutazione del servizio inviante (a scorporo dei costi a carico di SERCOP)
- promozione di soluzioni abitative che facilitino la reintegrazione nel tessuto sociale di nuclei mono genitoriali che hanno concluso un percorso di comunità (es. madri con figli minorenni).

A tal fine dovranno essere progettati interventi di tutoring e accompagnamento delle persone in carico:

- sostegno del nucleo nella gestione della quotidianità nel nuovo contesto abitativo (alloggio temporaneo assegnato)
- affiancamento dei beneficiari nella corretta amministrazione del reddito familiare
- incentivo degli utenti del progetto verso di forme di risparmio, attraverso l'accantonamento di somme periodiche, secondo modalità concordate con i servizi invianti, da restituire ai beneficiari a conclusione dei percorsi di autonomia
- accompagnamento nella ricerca/stabilizzazione della propria occupazione lavorativa
- sostegno e accompagnamento alla ricerca di una soluzione abitativa consona alle proprie capacità reddituali.

-

**Particolare attenzione andrà** rivolta alle formule gestionali riferite all'Agenzia dell'Abitare Rhodense.

Essa dovrà svolgere un servizio di qualità rivolto:

- ai cittadini, fornendo informazioni e supporto in merito alle possibilità di accedere ad opportunità abitative agevolate: modalità di accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, alloggi aderenti agli accordi locali a canone concordato, alloggi per uso temporaneo e soluzioni abitative collettive, accesso ai contributi pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'affitto;
- ai proprietari di unità abitative, per orientarli verso l'applicazione degli accordi locali e accedere quindi alle agevolazioni previste, al fine di implementare la rete d'offerta abitativa.

Il Servizio, inoltre, fornirà tutto il supporto necessario ai Comuni del Rhodense e alla rete degli operatori sociali del territorio impegnati nella presa in carico di cittadini con bisogno abitativo.

**La presente coprogettazione dovrà ricomprendere tutti i beni e servizi necessari per la gestione degli interventi che, anche qualora non elencati nel presente articolo, dovranno essere previsti nel piano economico.**

#### **4.3 Risorse per la coprogettazione**

Il partecipante alla coprogettazione dovrà individuare un idoneo spazio, avente le caratteristiche di cui all'articolo precedente, e mettere a disposizione tutti i beni e servizi necessari per la gestione delle attività dell'Agenzia dell'Abitare sotto la propria esclusiva responsabilità.

Dovrà inoltre mettere a disposizione almeno 10 unità abitative nel territorio del rhodense, con oneri a proprio carico, finalizzate alla realizzazione delle attività di housing sociale per le persone del territorio individuate dai servizi sociali territoriali.

Sercop, considerato l'interesse pubblico dell'attività, mette a disposizione un contributo economico finalizzato alle attività oggetto della coprogettazione pari ad euro 855.000,00, finalizzato al sostegno degli oneri di gestione dei servizi coprogettati.

Il partner dovrà presentare un piano economico dettagliato articolato in fonti di finanziamento dell'attività e relativi impieghi delle risorse.

#### **ART. 5 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE**

Le attività caratteristiche connesse alla coprogettazione si sostanziano in due momenti distinti:

- il primo fa riferimento al momento della scelta del partner e alla definizione congiunta del progetto finale da implementare, che è l'esito del confronto tra ente pubblico e partner a partire dal progetto di massima presentato da quest'ultimo
- il secondo, che rappresenta il cuore delle attività di coprogettazione, consiste nell'attivazione di un tavolo di coprogettazione che, con cadenza almeno trimestrale per tutta la durata della gestione, valuta in modo partecipato il percorso e gli esiti dell'attività e interviene nell'affinamento del progetto in relazione agli elementi emergenti in corso di sviluppo del percorso.

Il tavolo di coprogettazione è composto dal coordinatore dell'area Housing Sociale di Sercop, dal coordinatore del servizio del partner, da un operatore del servizio individuato dal partner, quali membri stabili, oltre alla partecipazione di uno o più assistenti sociali dei Comuni soci in relazione ai casi trattati.

#### **ART. 6 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE**

Data la specificità del servizio, la cui offerta ha natura in parte sociale, non rivolta necessariamente a persone inserite nel circuito di emergenza sociale, in parte afferente all'area abitativa, non necessariamente pubblica, sia il Coordinatore che gli operatori devono possedere esperienza sul campo dei servizi abitativi e del tutoring all'autonomia abitativa.

Il **coordinatore dello staff operativo del sistema** deve essere in possesso di un titolo di laurea in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali o può anche possedere titolo di Laurea in Urbanistica e/o Architettura con documentata esperienza di coordinamento di servizi per l'abitare di almeno cinque anni.

Esso sarà il Referente al Tavolo di regia (tavolo di coprogettazione) costituito dai referenti di Sercop, dei Comuni soci e del soggetto coprogettante.

Il coordinatore potrà svolgere anche funzioni operative.

Gli **operatori impiegati nella gestione dei servizi** afferenti al sistema, devono essere figure professionali con profilo educativo ed esperienza di almeno 2 anni di tutor abitativo.

Possono essere inoltre previste **figure consulenziali o collaboratori** (da indicare) in materia giuridico-contrattualistica, urbanistica, di mediazione socio culturale.

Il soggetto che verrà selezionato al termine dell'istruttoria di co-progettazione e con il quale l'ente definirà il progetto finale esecutivo dovrà presentare, prima della firma della convenzione, i curricula del personale, che dovrà possedere tutte le professionalità individuate nel progetto finale necessarie per lo svolgimento di tutte le azioni nello stesso previste.

Le attività e progetti definiti nella convenzione che verrà stipulata al termine della procedura di co-progettazione devono essere svolti nel rispetto delle persone e dei fondamentali principi di tutela della privacy e nel sostegno alle necessità degli utenti del servizio, concorrendo a fornire risposta ai bisogni da queste espressi.

Gli operatori devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, riservatezza, collaborazione e professionalità.

Gli obblighi di condotta previsti dal “*Codice etico e di comportamento*” adottato da Sercop con Deliberazione del. CdA n. 7 del 30 gennaio 2017 si applicano, per quanto compatibili, al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto coprogettante.

Sercop può chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni alle quali è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.

Devono essere evitate, per quanto possibile, la rotazione e l’alternanza dei singoli operatori: allo scopo vanno individuate strategie organizzative che garantiscano addetti in grado di perseguire gli obiettivi e i risultati attesi fornendo continuità negli interventi.

Il soggetto selezionato è obbligato al rispetto del contratto collettivo territoriale di lavoro delle cooperative sociali e delle normative previdenziali, assicurative e infortunistiche nei confronti del personale dipendente. Sono a carico del soggetto concorrente tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la gestione del personale, nonché tutte le spese e gli oneri attinenti l’assunzione, la formazione e l’amministrazione del personale necessario al servizio.

Se avente la forma giuridica di cooperativa, il soggetto selezionato si obbliga a corrispondere al lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Dovrà essere rispettata la legislazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

## **ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE**

Sono ammessi alla coprogettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con Sercop per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati. Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 4 del D.Lgs. 117/17 “Codice del terzo settore”
- art. 1 comma 5, L. 328/2000,
- art. 2 D.P.C.M. 30.03.2001.

## **ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **8.1 REQUISITI GENERALI**

Al fine di potere instaurare un rapporto di coprogettazione in qualità di partner di Sercop, i soggetti partecipanti alla istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell’ammissione, dei seguenti requisiti, in analogia all’art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50:

1. requisiti generali: assenza di ogni situazione che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio. Il possesso di tali requisiti viene

dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando il DGUE allegato al presente avviso;

2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione nei seguenti registri/albi, istituiti per la tipologia di associazione/organismo/Ente/impresa a cui il soggetto concorrente appartiene, per le attività ed i servizi oggetto del presente bando di coprogettazione:
- per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
  - per le associazioni e gli enti di promozione sociale: regolare iscrizione in uno dei registri previsti dalla Legge n. 383/2000 e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
  - per le cooperative: iscrizione nell'Albo regionale delle società cooperative per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
  - per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio.

3. requisiti di capacità economico-finanziaria: possesso di un valore della produzione pari almeno a euro 8.000.000,00 nel triennio 2017-2019; in caso di ATI si considera la somma del valore della produzione di tutti i partecipanti all'associazione di impresa.

**a. per imprese singole, consorzio di cooperative, consorzi stabili:**

l'impresa singola, il consorzio di cooperative, il consorzio stabile deve essere in possesso di un volume d'affari globale almeno pari a **€ 8.000.000,00** con riferimento al triennio 2017-2019.

Per determinare il fatturato del consorzio stabile si fa riferimento a quello aggregato (fatturato specifico del consorzio a cui si aggiunge quello delle rispettive cooperative socie).

**b. per A.T.I. o Consorzi di imprese:**

l'ATI o il Consorzio di imprese deve essere in possesso cumulativamente di un volume d'affari almeno pari a: **€ 8.000.000,00** con riferimento al triennio 2017/2018/2019.

In caso di ATI si richiede che la capogruppo possieda il requisito in questione in misura pari almeno a: **€ 4.800.000,00** per il triennio di riferimento.

## **8.2 REQUISITI SPECIALI**

Requisiti di capacità tecnico professionale:

- esperienza di gestione di interventi di housing sociale per un valore di almeno € 4.000.000,00 negli ultimi 5 anni (2015-19), con l'indicazione del tipo di servizio, degli importi e delle date;
- disponibilità, al momento della presentazione del progetto, di una sede nell'ambito territoriale del rhodense.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa il requisito è dato dal complesso dei requisiti posseduti dai soggetti facenti parte del R.T.I.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione per la coprogettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora abbiano

partecipato alla selezione di coprogettazione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla procedura, sia del concorrente, sia del raggruppamento di cui fa parte.

In caso di consorzio, il consorzio deve indicare le consorziate esecutrici.

Non è ammesso l'avvalimento in quanto non compatibile con la natura della coprogettazione.

Disponibilità di almeno 10 unità abitative, in gestione o propri, per la realizzazione di progetti di ospitalità temporanea per soggetti in condizioni di difficoltà abitativa, per ciascuno dei quali occorre compilare la seguente tabella:

| COMUNE DI UBICAZIONE | INDIRIZZO | TITOLO DI DISPONIBILITA' (PROPRIETA'/LOCAZIONE /COMODATO ETC.) | MQ. SUPERFICIE |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|
|                      |           |                                                                |                |
|                      |           |                                                                |                |

#### **ART. 9 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE**

Il budget complessivo stimato per la coprogettazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative, interventi e attività è pari a 950.000,00 euro per il triennio di coprogettazione. Al termine del primo triennio e previa valutazione dello sviluppo e degli esiti della coprogettazione la partnership potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo.

Il budget totale sarà finanziato con risorse:

- messe a disposizione dal partner e funzionali alla realizzazione del progetto (beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane aggiuntive), per una quota minima pari al 10%;
- messe a disposizione dall'ente, per un importo massimo di € 855.000,00 per il triennio di coprogettazione. Le risorse di cui alla lettera b) rappresentano le risorse che l'ente mette a disposizione quale importo massimo rimborsabile per la gestione in partnership dei servizi e interventi oggetto di co- progettazione.

In particolare, l'importo di cui alla lettera b) assume natura e funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite dall'accordo di collaborazione— solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati.

A consuntivo, quindi, l'importo di cui alla lettera b) potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate (anche in ragione delle minori risorse che il partner progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione), al fine di salvaguardare la percentuale di proporzionalità tra il cofinanziamento dell'Amministrazione e quello del soggetto co-progettante, risultante dal piano economico-finanziario presentato in sede di offerta, che deve restare invariata.

Potranno, altresì, essere previste forme di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti per alcune delle attività proposte e, in caso affermativo, dovranno esserne indicate la natura (compartecipazione economica, servizi e attività resi sotto forma di restituzione), il valore e le modalità di restituzione/riscossione.

Il valore complessivo di tale compartecipazione, da definirsi congiuntamente tra l'Amministrazione e il soggetto co-progettante nel corso delle attività di cui alla fase B), contribuirà ad arricchire, implementare ed integrare il progetto senza alterare i rapporti finanziari intercorrenti tra l'Amministrazione e il soggetto coprogettante.

L'Ente si riserva di ampliare o integrare i servizi e gli interventi nelle aree di coprogettazione fermo restando che il costo di tali ampliamenti e integrazioni non potrà comunque superare il 20% del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto dalla convenzione.

Le attività oggetto della procedura non comportano rischi di interferenza ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 81/2008, s.m.i. e non sono pertanto previsti oneri per la sicurezza.

#### **ART. 10 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA**

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

- A) selezione del partner al fine dell'individuazione del progetto definitivo;
- B) coprogettazione condivisa con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato;
- C) stipula della convenzione tra Sercop e il soggetto selezionato

In corso di gestione delle attività la coprogettazione si sostanzierà, in considerazione soprattutto del carattere sperimentale dell'oggetto, nel progressivo sviluppo "di fino" del progetto di partenza, finalizzato sia alla definizione attiva della strategia generale e all'aggiustamento delle modalità operative, sia al rafforzamento della rapporto di partenariato: il luogo della governance stabilito dal presente avviso è il tavolo di coprogettazione di cui al precedente art. 5.

**Fase A):** selezione del soggetto con cui sviluppare le attività di coprogettazione

Sarà individuato quale partner il soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nella parte progettuale e nella parte del piano economico con riferimento al cofinanziamento del progetto.

**Fase B):** redazione del progetto definitivo attraverso coprogettazione tra i responsabili di Sercop e i responsabili tecnici del soggetto selezionato. La procedura prenderà come base il progetto presentato e procederà alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni e di integrazioni e alla definizione degli aspetti esecutivi, con particolare riferimento a:

1. modalità di attuazione della governance di progetto
2. disegno di valutazione degli interventi previa definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire
3. modalità di revisione del progetto in relazione ai bisogni emergenti in corso di gestione
4. definizione di dettaglio del piano economico con particolare riferimento al valore delle diverse prestazioni

**Fase C):** stipula della convenzione tra Sercop e il soggetto selezionato, che avverrà entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento con cui si procederà all'individuazione definitiva del soggetto co-progettante, all'approvazione del progetto definitivo scaturito dalla fase B) e all'approvazione dello schema di convenzione.

Nella convenzione saranno previsti, fra l'altro:

- l'oggetto e la durata

- il progetto esecutivo definitivo, compreso il crono programma, le modalità di direzione, gestione, organizzazione e revisione eventuale del progetto medesimo
- gli impegni del soggetto del Terzo settore e gli impegni dell'ente
- le modalità di rimborso
- la definizione, entità e modalità di riscossione di eventuali entrate da utenti
- le cause di risoluzione della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del soggetto selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del servizio in oggetto dovute per legge. Al soggetto selezionato potrà essere chiesto di attivare i progetti e gli interventi sin dalla conclusione della fase B), anche nelle more della stipula della suddetta convenzione.

Sercop si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner, la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche/integrazioni o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite del quinto del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto;
- di disporre la cessazione delle attività e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale sopravvenuta nuova normativa, da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, nonché da minori risorse finanziarie.

#### **ART. 11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO**

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di coprogettazione dovranno far pervenire, entro le ore ..... del giorno ..... - obbligatoriamente via PEC all'indirizzo: [gare.sercop@legalmail.it](mailto:gare.sercop@legalmail.it) - la propria domanda, in conformità agli ALLEGATI 1, 2 e 3 del presente avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa interessata. In caso di richiesta da parte di ATI i modelli dovranno essere presentati da tutte le ditte componenti l'associazione, oltre ad apposita dichiarazione di voler costituire il raggruppamento con indicate esplicitamente le prestazioni rese dai singoli componenti il raggruppamento.

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

A PENA DI ESCLUSIONE la domanda dovrà contenere:

- A. "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che dovrà contenere la documentazione indicata ai successivi punti A.1 e A.2
- B. "BUSTA B - PROPOSTA PROGETTUALE", che dovrà contenere il progetto del concorrente
- C. "BUSTA C - PIANO ECONOMICO", che dovrà contenere il piano economico del concorrente

#### **A) BUSTA - Documentazione amministrativa**

A.1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta come da modelli allegati 1 e 2 e compilata in ogni sua parte

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto e alla stessa deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentate ed in tal caso deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

In caso di Raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi concorrenti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno dei soggetti raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dal concorrente economico consorziato/retista indicato come esecutore.

Durante lo svolgimento del sopralluogo non saranno fornite risposte ad eventuali quesiti posti dai concorrenti, che dovranno formularli esclusivamente secondo le modalità di cui al successivo art. 17.

#### **B) BUSTA B - Proposta progettuale**

La proposta, redatta in lingua italiana, deve contenere tutti gli elementi atti a consentire una precisa ed aderente valutazione. Il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente

In caso di RTI già costituito o consorzio il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio. In caso di RTI costituendo, il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

#### **C) BUSTA C - Piano economico**

Il soggetto concorrente dovrà redigere un piano economico compilando lo specifico modello allegato al presente avviso (Modello 3 – piano economico) contenente i dettagli della composizione dei costi della coprogettazione ed evidenziando le quote di cofinanziamento ovvero le risorse aggiuntive a disposizione per la coprogettazione e per la coproduzione/esecuzione del progetto (arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane).

Dovranno in particolare essere dettagliati gli interventi, le modalità e i tempi di impiego delle risorse messe a disposizione dal partner.

Saranno ammesse solamente risorse ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi del progetto.

Nel caso di domanda presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito il piano deve essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

#### **ART. 12 – CAUSE DI ESCLUSIONE**

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che la domanda di partecipazione di cui al punto A):

- non sia stata presentata
- non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che la proposta progettuale di cui al punto B):

- non sia stata presentata
- non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che il piano economico di cui al punto C):

- non sia stato presentato
- non sia firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- non sia firmato dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

#### ART. 13 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione del contenuto della proposta progettuale e del piano economico sarà articolata in base ai seguenti punteggi:

| VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI | PUNTEGGIO MASSIMO |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>PROPOSTA PROGETTUALE</b>      | <b>90</b>         |
| <b>PIANO ECONOMICO</b>           | <b>10</b>         |
| <b>TOTALE</b>                    | <b>100</b>        |

##### 1) PROPOSTA PROGETTUALE

Il Punteggio massimo è di 90/100 così suddiviso:

| ITEM                                                                                                                                                                                                 | PUNTEGGIO MAX |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| progetto: obiettivi, strumenti, risorse, con particolare riferimento alle proposte innovative e alle sperimentazioni                                                                                 | 25            |
| unità immobiliari disponibili da destinare alla coprogettazione                                                                                                                                      | 12            |
| interventi e risorse aggiuntive messe a disposizione dal partner                                                                                                                                     | 12            |
| apertura alla comunità, ovvero capacità di creare sinergie e partnership con soggetti pubblici e/o privati in grado di ampliare e valorizzare il progetto proposto                                   | 10            |
| articolazione e rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza                                                                                                                            | 8             |
| forme di connessione e collaborazione tra i partner in relazione alla presa in carico degli utenti                                                                                                   | 8             |
| strumenti di governo presidio e controllo della coprogettazione: proposta organizzativa che preveda i meccanismi di funzionamento della partnership in corso di gestione delle attività coprogettate | 8             |
| esperienza di gestione di interventi di housing sociale negli ultimi 5 anni (2015 - 2019)                                                                                                            | 5             |
| progettualità a sostegno del personale, che preveda percorsi di formazione e supervisione                                                                                                            | 2             |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                        | <b>90</b>     |

L'esame della documentazione amministrativa sarà effettuato con le modalità e in data che verrà comunicata in seguito.

La Commissione di esperti, appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare le proposte progettuali, valuterà i progetti presentati sulla base e secondo l'ordine dei criteri elencati. Il concorrente deve articolare il progetto nel rispetto dei criteri sopra riportati.

Stante la centralità della qualità del progetto, per il buon funzionamento dei servizi innovativi previsti dal presente avviso non si procederà alla valutazione del piano economico per progetti che abbiano conseguito un punteggio **inferiore ai 65 punti**.

## **2) PIANO ECONOMICO**

Il Piano economico deve essere presentato sul modello predisposto e allegato al presente avviso (Modello 3 piano economico).

Sarà effettuata una prima valutazione del piano economico che non comporterà un punteggio specifico ma un giudizio di ammissibilità del piano in relazione ai seguenti criteri:

- completezza del piano economico
- dettaglio e disaggregazione delle principali voci di costo che consentano piena chiarezza e trasparenza dei principali elementi che compongono il budget
- coerenza tra le previsioni di costo e le attività previste dal progetto
- coerenza dei costi presentati con i prezzi di mercato e con i contratti collettivi di settore per quanto attiene ai costi del personale.

Nel caso in cui alcuni dei suddetti elementi non fossero sufficientemente chiari la Commissione potrà chiedere ulteriori chiarimenti oppure disporre la non ammissibilità del piano economico previa estensione di dettagliata motivazione che evidenzi l'incoerenza del piano rispetto ai suddetti criteri.

Superata la fase di ammissione la valutazione del piano economico sarà effettuata sulla base del valore delle risorse proprie offerte e impiegate dal partner per la realizzazione degli interventi della coprogettazione (valore minimo .....), secondo la seguente formula:

$$X = P * RO/RM$$

Dove:

X = punti da assegnare (10)

P = punteggio massimo previsto

RO = risorse offerte

RM = miglior risorse offerte

Si procederà alla riparametrazione delle offerte tecniche al fine non alterare il rapporto prezzo/qualità che l'Ente ha stabilito nel presente bando, altrimenti l'elemento prezzo, proporzionalmente meno "pesante" di quello qualitativo, rischierebbe di prevalere su quest'ultimo alterando la "ponderazione relativa" fissata nel bando. Si procederà alla riparametrazione di ciascun criterio di valutazione e non del complesso dell'offerta tecnica dal momento che non si possono compensare carenze in alcune parti dell'offerta con pregi in altri.

Si procederà alla seconda fase della coprogettazione anche in presenza di un solo progetto valido.

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione del partner che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione.

## **ART. 14 – COPROGETTAZIONE- STIPULA DELLA CONVENZIONE**

Successivamente alla scelta del partner secondo i criteri di cui al precedente articolo sarà convocato il tavolo di coprogettazione con il mandato di procedere alla realizzazione della fase B) di cui al precedente art. 10.

Essa consiste nella discussione critica del progetto presentato e alla eventuale definizione di variazioni e integrazioni coerenti con le finalità del presente avviso anche in relazione alla progettazione sovracomunale contenuta nel Piano di Zona, nonché alla definizione degli obiettivi, degli aspetti esecutivi, e degli aspetti di innovatività, sperimentali e di integrazione con il territorio.

Le attività, i progetti/interventi definiti in sede di coprogettazione saranno regolati da apposita convenzione che, recependo gli elementi contenuti nel presente avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività stessa di coprogettazione, regolerà i rapporti tra l'ente ed il partner.

A tal fine Sercop inviterà il soggetto selezionato/partner a:

- stipulare la convenzione, nel termine di sessanta giorni dal provvedimento di individuazione definitiva del coprogettante;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto;
- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo;
- presentare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della coprogettazione;
- costituire garanzia all'adempimento degli impegni assunti nella convenzione

#### **ART. 15 – AVVERTENZE**

La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso con rinuncia ad ogni eccezione.

Sercop si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Sercop si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

La partecipazione alle fasi della procedura selettiva (in particolar modo, fase B) dovrà essere svolta a titolo gratuito dal soggetto selezionato.

Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere alla stipula della convenzione di cui alla fase C), il soggetto selezionato nulla potrà pretendere in relazione alla partecipazione alla fase B), che riveste natura endoprocedimentale ed istruttoria.

#### **ART. 16 – INFORMAZIONI**

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile e liberamente scaricabile dal sito web di Sercop alla sezione "GARE".

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a Sercop; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

#### **ART. 17 - CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all'indirizzo [gare.sercop@legalmail.it](mailto:gare.sercop@legalmail.it), almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.sercop.it> sezione "GARE".

#### **ART. 18 – COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni tra Sercop e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [gare.sercop@legalmail.it](mailto:gare.sercop@legalmail.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione presentata.

#### **ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dai soggetti nell'ambito del presente avviso saranno trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e alla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) sotto la responsabilità del legale rappresentante pro-tempore di SER.C.OP.

Allegati all'Avviso:

1. Modello 1 – Istanza di partecipazione
2. Modello 2 – integrativo istanza di partecipazione
3. Modello 3 – Piano economico

Per informazioni è possibile rivolgersi a:  
SERCOP – Ufficio Acquisti – Tel. 02-93207312  
mail: [gare.sercop@legalmail.it](mailto:gare.sercop@legalmail.it)  
Rho,

Il Responsabile del Procedimento  
ai sensi della Legge 241/90  
Dott. Guido Ciceri